



PROVINCIA DI TARANTO

Regolamento Provinciale per la concessione a terzi dei locali e attrezzature presso gli Istituti Scolastici di competenza in orario extra scolastico.

Art. 1

I Consigli d'Istituto sono tenuti, per legge, alla programmazione annuale delle attività educative e consentono l'uso delle attrezzature della scuola, da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per le attività didattiche durante l'orario scolastico.

Di norma, pertanto, i Consigli d'Istituto sono tenuti a comunicare entro il mese di Settembre di ogni anno, **al Settore Istruzione e Gestione Scolastica** della Provincia di Taranto in quali giorni ed in quali ore di ogni settimana potrebbero essere concessi temporaneamente in uso l'edificio e le attrezzature scolastiche fatte salve eventuali modifiche in sede di verifica della programmazione e sempre in relazione ad essa.

L'Ente pubblico deve garantire l'interesse generale della collettività e cioè le attività praticabili, le fasce di utenza, gli orari e quant'altro riguarda le modalità di utilizzo delle strutture.

Art. 2

La Provincia concederà in uso, in orario extrascolastico, locali ed attrezzature, secondo i criteri previsti negli articoli successivi.

Il Preside concederà in uso, in orario extrascolastico, locali ed attrezzature, per un massimo di giorni tre, previo assenso del Consiglio d'Istituto e nel rispetto dei criteri previsti negli articoli successivi.

Nel rispetto delle norme vigenti, che vietano qualunque attività che persegua scopi di lucro, i terzi autorizzati sono tenuti ad avere un proprio statuto e bilancio a pena di esclusione della concessione.

I locali e le attrezzature scolastiche non possono essere utilizzate per:

- manifestazioni aventi fini di propaganda ideologica,
- lo svolgimento di concerti e attività di pubblico spettacolo in genere.

Per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, culturali e sportive, i terzi devono essere regolarmente autorizzati dagli organi competenti.

E' fatto divieto ai terzi autorizzati d'installare attrezzi fissi e di sistemare impianti che possono ridurre o alterare la disponibilità e lo spazio dei locali o danneggiare impianti fissi o mobili, senza l'autorizzazione della Provincia di Taranto da concedersi previo parere motivato del Consiglio d'Istituto. L'uso di impianti mobili sarà possibile solo dopo preventivo collaudo dei medesimi e parere di idoneità da parte dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

Art. 3

Per le attività di istruzione artigiana e professionale, la Regione e gli altri Enti Locali, previo assenso della Provincia di Taranto, hanno facoltà di stipulare convenzioni con i competenti organi scolastici dello Stato, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Istituto.

Nella stipula della convenzione si dovrà tenere conto dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 4

L'uso delle aule magne e di tutti gli spazi di pertinenza, è **concesso solo per attività di istruzione e formazione** e, può essere richiesto con lettera, inviata sessanta giorni prima l'eventuale data d'inizio d'uso dei locali e indirizzata alla Provincia di Taranto e per conoscenza alla Scuola interessata:

- a) dagli Organi Collegiali della Scuola e dall'Amministrazione Scolastica Centrale e Periferica per iniziative promosse in collaborazione con altre istituzioni scolastiche, con gli Enti Locali e con Consigli Circostrizionali;
- b) dagli Enti Locali per iniziative direttamente gestite;
- c) dai Consigli Circostrizionali per iniziative direttamente gestite;
- d) da Associazioni ed Enti per iniziative patrocinata dagli Enti Locali;
- e) da Associazioni, Enti e Organizzazioni Sindacali per iniziative proprie di formazione continua permeante o per istruzione agli adulti;

L'ordine sopra riportato vale come criterio di priorità nel caso di pluralità di richieste concernenti le medesime strutture. Nell'ambito di ogni categoria, l'ordine di presentazione delle domande costituisce priorità nel caso di iniziative di pari rilevanza, a giudizio dell'Istituzione scolastica.

La Provincia concede l'uso delle aule magne e di tutti gli spazi di pertinenza, per la durata massima di 10 giorni, anche non consecutivi, previo assenso del Consiglio d'Istituto.

L'eventuale diniego espresso da parte del Consiglio d'Istituto, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.

Art. 5

L'uso delle biblioteche e delle attrezzature in esse contenute, è **concesso solo per attività di istruzione e formazione** e, può essere richiesto con lettera inviata sessanta giorni prima l'eventuale data d'inizio d'uso dei locali e indirizzata alla Provincia di Taranto e per conoscenza alla Scuola interessata:

- a) dagli Organi Collegiali della Scuola e dall'Amministrazione Scolastica centrale e periferica per iniziative promosse in collaborazione con le altre istituzioni scolastiche, con gli Enti Locali e con i Consigli Circostrizionali;
- b) dagli Istituti pubblici di ricerca;
- c) dagli Enti Locali per iniziative direttamente gestite;
- d) dai Consigli Circostrizionali per iniziative direttamente gestite;
- e) da Associazioni o Enti per iniziative patrocinata dagli Enti Locali;
- f) da Associazioni, Enti e Organizzazioni Sindacali per iniziative proprie di formazione continua permeante o per istruzione agli adulti;

L'ordine sopra riportato vale anche come criterio di priorità nel caso di pluralità di richieste concernenti le medesime strutture. Nell'ambito di ogni categoria, l'ordine di presentazione delle domande costituisce priorità nel caso di iniziative di pari rilevanza a giudizio dell'Istituzione Scolastica.

La Provincia concede l'uso delle biblioteche e delle attrezzature in esso contenute, per la durata massima di due mesi, da individuare in un anno scolastico, previo assenso del Consiglio d'Istituto.

L' eventuale diniego espresso da parte del Consiglio d'Istituto, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati

Art. 6

L'uso dei laboratori e delle attrezzature in essi contenute, è **concesso solo per attività di istruzione e formazione** e, può essere richiesto con lettera inviata sessanta giorni prima l'eventuale data d'inizio d'uso dei locali e indirizzata alla Provincia di Taranto e per conoscenza alla Scuola interessata:

- a) dagli Organi Collegiali della Scuola e dall'Amministrazione Scolastica centrale e periferica per iniziative promosse in collaborazione con altre istituzioni scolastiche, con gli Enti Locali e con i Consigli Circostrizionali;
- b) dagli Istituti pubblici di ricerca;
- c) dagli Enti Locali per iniziative direttamente gestite;
- d) dai Consigli Circostrizionali per iniziative direttamente gestite;
- e) da Associazioni o Enti per iniziative patrocinate dagli Enti Locali;
- f) da Associazioni, Enti e Organizzazioni Sindacali per iniziative proprie di formazione continua permeante o per istruzione agli adulti;

L'ordine sopra riportato vale anche come criterio di priorità nel caso di pluralità di richieste concernenti le medesime strutture. Nell'ambito di ogni categoria, l'ordine di presentazione delle domande costituisce priorità nel caso di iniziative di pari rilevanza a giudizio dell'Istituzione scolastica.

La Provincia concede l'uso dei laboratori e delle attrezzature in esso contenute, per la durata massima di due mesi, da individuare in un anno scolastico, previo assenso del Consiglio d'Istituto.

L' eventuale diniego espresso da parte del Consiglio d'Istituto, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.

Art. 7

L'uso delle aule normali e delle aule speciali, è **concesso solo per attività di istruzione e formazione** e, può essere richiesto con lettera inviata sessanta giorni prima l'eventuale data d'inizio d'uso dei locali e indirizzata alla Provincia di Taranto e per conoscenza alla Scuola interessata:

- a) dagli Organi Collegiali della Scuola e dell'Amministrazione Scolastica centrale e periferica per iniziative promosse in collaborazione con altre istituzioni scolastiche, con gli Enti Locali e con i Consigli Circostrizionali;
- b) dagli Istituti pubblici di ricerca;
- c) dagli Enti Locali per iniziative direttamente gestite;
- d) dai Consigli Circostrizionali per iniziative direttamente gestite;
- e) da Associazioni o Enti per iniziative patrocinate dagli Enti Locali;
- f) da Associazioni, Enti e Organizzazioni Sindacali per iniziative proprie di formazione continua permeante o per istruzione agli adulti;

L'ordine sopra riportato vale anche come criterio di priorità nel caso di pluralità di richieste concernenti le medesime strutture. Nell'ambito di ogni categoria, l'ordine di presentazione delle domande costituisce priorità nel caso di iniziative di pari rilevanza a giudizio dell'Istituzione scolastica.

La Provincia concede l'uso delle aule normali delle aule speciali, per la durata massima di nove mesi, da individuare in un anno scolastico, previo assenso del Consiglio d'Istituto.

L' eventuale diniego espresso da parte del Consiglio d'Istituto, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.

Art. 8

L'uso delle palestre e delle relative attrezzature e servizi, è concesso solo per lo svolgimento di attività sportive, gli atleti dovranno essere equipaggiati con accessori che non costituiscano un pericolo per le pavimentazioni indoor (legno, pvc ect) e in caso di uso di pattini su parquet, gli stessi devono essere equipaggiati degli specifici freni e rotelle .

Si ribadisce che è fatto divieto installare qualsiasi attrezzatura sportiva o no mobile o fissa se non autorizzati dalla Scuola.

Le domande di utilizzazione delle palestre devono essere presentate dagli interessati alla Provincia di Taranto Servizio Pubblica Istruzione entro il 30 aprile di ogni anno.

L'uso delle palestre e delle relative attrezzature e servizi può essere richiesto:

- a) dagli Organi Collegiali della scuola, dall'Amministrazione centrale e periferica per iniziative promosse in collaborazione con gli Enti Locali e i Consigli Circostrizionali, con il Coni e le sue Federazioni Sportive e gli Enti o Associazioni promozionali riconosciute a livello nazionale;
- b) dagli Enti Locali per iniziative direttamente gestite;
- c) da Associazioni o Enti per iniziative patrocinate dagli Enti Locali;
- d) da Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni riconosciute dal Coni, di pallavolo, pallacanestro con sede sociale nel comune dove è ubicata la scuola, per massimo sei ore settimanali e massimo due giornaliere;
- e) da altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni riconosciute dal Coni, con sede sociale nel comune dove è ubicata la scuola, per un massimo di quattro ore settimanali e massimo due giornaliere;
- f) da Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni riconosciute dal Coni, con sede sociale in comuni limitrofi alla scuola, per un massimo di quattro ore settimanali e massimo due giornaliere;

L'ordine sopracitato vale anche come criterio di priorità nel caso di pluralità di richieste concernenti le medesime strutture. Nell'ambito di ogni categoria, l'ordine di priorità è stabilito dal campionato a cui partecipa la squadra utilizzatrice della palestra, dalla maggior serie al minivolley minibasket a parità vale l'ordine di presentazione delle domande costituisce priorità nel caso di iniziative di pari rilevanza a giudizio dell'Istituzione scolastica.

Che i limiti orari indicati ai punti d),e) ed f) possono essere superati solo in mancanza di richieste.

La Provincia concede l'uso delle palestre e delle relative attrezzature, per la durata massima di nove mesi, da individuare in un anno scolastico, previo assenso del Consiglio d'Istituto.

La mancata comunicazione da parte del Consiglio d'Istituto, alla richiesta di concessione inoltrata dalla Provincia, sarà intesa come tacito assenso **all'utilizzo provvisorio** dei locali in orario extrascolastico da lunedì al sabato dalle ore 17,00 alle ore 22,00 la domenica dalle ore 08,00 alle ore 22,00.

L' eventuale diniego espresso da parte del Consiglio d'Istituto, deve essere debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati.

Art. 9

I concessionari che usufruiscono dei locali, sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature.

Verrà rilasciata concessione solo in presenza di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile, esibita da parte del concessionario.

Degli eventuali danni, conseguenti all'uso delle strutture scolastiche, risponderà il concessionario che dovrà immediatamente provvedere al ripristino dello "statu quo ante".

La Provincia può modificare, sospendere la concessione, per sopravvenuti motivi di natura tecnica e per esigenze scolastiche.

La Provincia può revocare la concessione, **sentito il Presidente della Provincia**, sia su richiesta motivata del Consiglio d'Istituto, sia per gravi inadempienze da parte del concessionario, chiaramente accertate, relative ai criteri stabiliti dal presente regolamento.

In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui ai precedenti commi, nulla potrà eccepire e/o pretendere il concessionario, fatta eccezione per la restituzione dei canoni pagati, per il periodo in cui il locale si è reso indisponibile.

Art. 10

La pulizia dei locali concessi e la vigilanza dell'immobile sede dei locali concessi durante l'utilizzo è a carico del concessionario.

La Scuola sede della concessionaria ha facoltà di richiedere al concessionario che la pulizia e la vigilanza sia garantita dal proprio personale, ponendo a carico del concessionario le sole spese del personale addetto alla pulizia e vigilanza e le spese dei materiali di pulizia.

L'apertura e la chiusura degli immobili, nonché la loro pulizia e vigilanza durante l'utilizzo in orari extrascolastici, potrà avvenire mediante un accordo preventivo intercorrente fra la Scuola e il concessionario.

Art. 11

I concessionari sono tenuti al pagamento della tariffa d'uso oraria nei costi indicati nella determina predisposta annualmente dal Dirigente del Settore Istruzione e Gestione Scolastica.

I concessionari sono tenuti a versare un fondo cauzionale di € 258,23 a garanzia del pagamento della tariffa d'uso mensile.

E' facoltà di questa Amministrazione riconoscere la concessione gratuita dei locali solo a condizione che il concessionario svolga in forma sussidiaria ad una attività della Provincia.

Ogni Istituto Scolastico dovrà tenere un registro sul quale annotare i periodi di concessione dei propri locali ed attrezzature con l'indicazione dei nominativi dei concessionari, le osservazioni relative ad eventuali danni e al non funzionamento dei locali e delle relative attrezzature.

Art. 12

Il Concessionario è responsabile di ogni eventuale danno che può derivare a persone o cose durante l'utilizzazione e, pertanto, si impegnerà a sottoscrivere preventivamente apposita dichiarazione di responsabilità a salvaguardia contro tali eventuali circostanze ai fini di un rimborso dell'Ente.

Art. 13

La manutenzione ordinaria, nel caso di concessione prolungata delle aule magne, delle biblioteche, dei laboratori, delle aule normali e speciali e delle palestre, è a carico dei Concessionari che usufruiscono degli immobili.

Qualora il concessionario non provveda alla manutenzione ordinaria dell'immobile è facoltà di questo Ente incamerare il fondo cauzionale versato ai sensi dell'art. 11.

Dovranno inoltre accendere una polizza assicurativa per eventuali danni alla struttura, il cui valore sarà proporzionato alla sede da concedere su stima dell'Ufficio tecnico Provinciale .

Art. 14

La chiusura degli immobili di proprietà dell'Ente, concessi in uso, dovrà avvenire entro e **non oltre le ore 22.00.**

L'accesso del pubblico a tali locali dovrà avvenire secondo le modalità già previste dalla legge.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti si fa rinvio ad ogni altra norma o regolamento vigente in materia d'uso degli edifici pubblici e di manifestazione e attività aperte al pubblico.